Bonus energetici I e II trimestre 2022. Dal 2023 stop alle compensazioni | La fruizione dei bonus deve avvenire entro il 31 dicembre 2022

Con la risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l'Agenzia delle entrate rende noto che, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, i codici tributo relativi ai crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante **primo e nel secondo trimestre 2022** **non sono più utilizzabili** e che l'operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo "*a debito*", per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione.

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta riportati nella tabella contenuta nella citata risoluzione **ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.**

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili in compensazione.